



LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SECONDA SEZIONE CIVILE

Composta da:

Giuseppe Grasso

Vincenzo Picaro

Cristina Amato

Dario Cavallari

Arturo Pizzella

Presidente

Consigliere

Consigliere

Consigliere

Consigliere Rel.

Oggetto:

PATROCINIO

SPESE STATO

Ud.28/05/202

6 CC

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 4731/2024 R.G. proposto da:

Trentini Carlo, avvocato che si difende in proprio

-ricorrente-

contro

Ministero Della Giustizia, rappresentato e difeso ex lege Avvocatura

Generale Dello Stato .

-controricorrente-

avverso la sentenza del Tribunale di Mantova n. 74/2024 depositata il 29/01/2024.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 28/05/2026 dal Consigliere Arturo Pizzella.

FATTI DI CAUSA

1. Con ricorso in opposizione proposto il 15.5.2023 nei confronti del Ministero della Giustizia innanzi al Tribunale di Mantova, l'avv. Carlo Trentini, premesso di aver assistito il Fallimento CAA Group Milano s.r.l. in liquidazione nella procedura esecutiva immobiliare n. 210/19 e precisato, altresì, che la procedura era stata ammessa al patrocinio a spese dello stato ex art. 144 T.U. spese giustizia, dedusse: che, con istanza del



17.1.2023, aveva chiesto al Giudice dell'esecuzione che gli venisse liquidato il compenso per l'attività svolta; che il Giudice, con decreto del 23.4.2023, comunicato il 26.4.2023, rigettò l'istanza sulla base della considerazione che l'istante non aveva ottemperato all'invito, rivoltogli dal professionista delegato alla vendita, a depositare la nota di precisazione del credito nonché la nota delle spese; che il precedente giurisprudenziale richiamato dal Giudice dell'esecuzione <<non aveva attinenza con il caso di specie; la decisione della Cassazione citata [riguardava] la diversa questione della mancata produzione dei documenti giustificativi relativi alle attività successive all'atto d'intervento nella procedura, derivandone che i crediti per tali attività successive non potevano essere ricompresi nel progetto di distribuzione, poendosi solo tener conto di quelli nell'atto dell'intervento>>; che il diritto dell'avvocato che assista un fallimento ammesso al patrocinio a spese dello Stato in una procedura esecutiva trovava fondamento nella sentenza della Corte Costituzionale 5.5.2022 n. 109.

Tanto dedotto, il professionista chiese la riforma del decreto e la liquidazione del compenso per l'attività svolta, in conformità della nota presentata o, comunque, secondo quanto ritenuto di giustizia.

Il Ministero della Giustizia rimase contumace.

2. Con sentenza n. 74/2024, pubblicata il 29.1.2024, il Tribunale rigettò l'opposizione sulla base delle seguenti considerazioni: non era contestato che il professionista delegato avesse invitato anche il Fallimento CAA Group Milano s.r.l. in liquidazione a depositare la nota di precisazione del credito, e che a tale invito non fosse stato dato seguito; risultava condivisibile l'orientamento espresso da Cass. n. 2044/2017, secondo cui la potestà del G.E. (e, quindi, del professionista delegato) di fissare un termine per ordinare la attività e consentire l'ordinato e celere sviluppo del processo trova fondamento negli artt. 152, 175 e 484 c.p.c., nonché nell'art. 111 Cost. (che stabilisce il principio della ragionevole durata del



processo), e ad essa risulta correlato il dovere delle parti di cooperare lealmente ex art. 88 c.p.c.; la mancata trasmissione della nota di precisazione del credito risultava da un lato idonea a determinare l'esclusione dello stesso dal piano di riparto ed integrava, dall'altro, un grave inadempimento dell'obbligo professionale assunto, tale da giustificare il diniego della liquidazione del compenso al difensore; risultava poi irrilevante la natura chirografaria del credito vantato dal Fallimento, e l'impossibilità per lo stesso di trovare un concreto soddisfacimento in sede di ripartizione.

3. L'avv. Carlo Trentini propone ricorso per cassazione sulla base di quattro motivi.

Resiste il Ministero con controricorso.

Il ricorrente ha depositato memoria ex art. 380 bis.1 c.p.c.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo parte ricorrente deduce violazione o falsa applicazione dell'art. 569, primo comma, ultimo periodo, c.c., in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., sostenendo l'erroneità dell'affermazione del Tribunale secondo cui, in materia di esecuzione, la mancata presentazione della nota di precisazione del credito avrebbe comportato, per la parte rappresentata dal professionista, il pregiudizio dell'esclusione del credito dal progetto di distribuzione.

La erroneità della ricostruzione del giudice di prime cure risulterebbe confermata, secondo il ricorrente, dall'espressa previsione dell'art. 569, comma 1, ultimo periodo, c.p.c., in base al quale *"In difetto, [di deposito dell'atto di precisazione del credito - vedi periodo precedente -] agli effetti della liquidazione della somma di cui al primo comma dell'articolo 495, il credito resta definitivamente fissato nell'importo indicato nell'atto di precetto o di intervento, maggiorato dei soli interessi al tasso legale e delle spese successive"*.



2. Con il secondo motivo l'avv. Trentini deduce la violazione degli artt. 1175, 1176 e 2236 c.c., in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., poiché il mancato deposito della nota di precisazione del credito non avrebbe comportato di per sé la perdita del diritto del creditore di vedere il proprio credito incluso nel progetto di distribuzione e, dunque, non avrebbe integrato un grave inadempimento da parte del difensore tale da escludere il diritto al compenso del difensore che presti la propria opera nell'ambito del patrocinio a spese dello Stato.

A tal riguardo osserva, in senso contrario alla ricostruzione operata nel provvedimento impugnato, *"che, se la mancata presentazione della nota di precisazione del credito è improduttiva di effetti circa la partecipazione del creditore alla distribuzione, non può che seguirne che il difensore non può essere incorso in alcun difetto nell'assistenza della sua opera, né può muoversi rimprovero alcuno di negligenza e il suo compenso dovrà quindi essere liquidato"*.

3. Con il terzo motivo il ricorrente deduce la violazione o falsa applicazione dell'art. 88 c.p.c., in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., ritenendo che la mancata presentazione della nota di precisazione del credito non avrebbe integrato comportamento sleale e non collaborativo. A tal riguardo sostiene che si ha violazione del richiamato art. 88 c.p.c. nei casi in cui la parte non abbia tenuto un comportamento cui era obbligata oppure abbia, per negligenza o cattiva volontà, determinato, a carico delle altre parti o del giudice, oneri non necessari o impegni più gravosi.

Nel caso di specie, rileva il ricorrente, non costituisce violazione del dovere di lealtà non avvalersi di una propria facoltà, quale quella di precisare il credito, atteso che in tal modo, in linea con la previsione di cui all'art. 569, comma 1, c.p.c., il progetto di distribuzione viene formato semplicemente *ex actis*.

4. Con il quarto motivo il difensore deduce la violazione o falsa applicazione degli artt. 1175 e 1176 c.c., prospettando che il Tribunale



non aveva chiarito il motivo della propria valutazione di irrilevanza della circostanza per cui *"come risultante dal progetto di distribuzione, nemmeno i creditori privilegiati vennero, nell'esecuzione, soddisfatti di talché il credito del fallimento, in ogni caso, sarebbe rimasto incapiente"*.

Con riferimento a tale profilo, parte ricorrente sostiene, in ogni caso, l'illegittimità della decisione, in quanto *"è giurisprudenza costante quella che sostiene che in tanto può affermarsi una qualsiasi responsabilità dell'avvocato in quanto eventuali omissioni od errori abbiano portato, sulla scorta dei criteri probabilistici, una perdita di chance. Ove tale valutazione non possa compiersi, non potrà affermarsi alcuna responsabilità dell'avvocato"*.

Viene, in particolare, prospettato che *"l'esito dell'esecuzione è risultato tale da non consentire nemmeno il soddisfacimento integrale dei creditori privilegiati, di talché è indiscutibile che i creditori chirografari mai avrebbero potuto essere inclusi nel progetto di distribuzione ed è, pertanto, parimenti indiscutibile che tale circostanza, lungi dall'essere irrilevante, appalesa chiaramente che, anche fosse vero (ma non è vero) che la mancata presentazione della nota di precisazione del credito comportava la perdita del diritto a partecipare alla distribuzione – comunque nei confronti del difensore non possono formularsi giudizi di inadempimento contrattuale."*

I primi due motivi possono essere trattati congiuntamente, attesa l'evidente connessione logica tra gli stessi.

Essi risultano fondati.

In linea generale va richiamato l'orientamento della S.C. (cfr. Sez. 2, n. 5742 del 13/03/2026, in particolare punti 3.4. e 4 della motivazione), in base al quale l'esclusione del compenso per il difensore di soggetto ammesso al patrocinio a spese dello Stato ex art. 130-bis del d.P.R. n. 115 del 2002 è prevista per le sole ipotesi in cui l'appello, principale o incidentale, sia dichiarato inammissibile, trattandosi di norma



di stretta interpretazione e come tale non suscettibile di estensione analogica ai sensi degli artt. 1 e 14 delle preleggi.

Tanto precisato, va poi rilevato che l'art. 4, comma 3, d.l. n. 135 del 14.12.2018, convertito dalla l. n. 12 dell'11.2.2019, ha modificato la parte finale del primo comma dell'art. 569 c.p.c.

La modifica prevede che, salvo quanto disposto dai precedenti artt. 565 e 566, non oltre trenta giorni prima dell'udienza, il creditore pignorante e i creditori già intervenuti ai sensi dell'art. 499 depositano un atto, sottoscritto personalmente dal creditore e previamente notificato al debitore esecutato, nel quale è indicato l'ammontare del residuo credito per cui si procede, comprensivo degli interessi maturati, del criterio di calcolo di quelli in corso di maturazione e delle spese sostenute fino all'udienza. In difetto, agli effetti della liquidazione della somma di cui all'art. 495, 1° co., il credito resta definitivamente fissato nell'importo indicato nell'atto di precetto o di intervento, maggiorato dei soli interessi al tasso legale e delle spese successive.

Sulla base della disposizione di cui sopra, il mancato deposito dell'atto contenente l'indicazione dell'ammontare del credito residuo e dei relativi accessori non determina di per sé la perdita del diritto del creditore a vedere inserito il proprio credito nel progetto di distribuzione, atteso che, in mancanza di detta indicazione, il credito resta comunque definitivamente fissato nell'importo di cui a precedente periodo.

Sotto altro, concorrente profilo, fermo restando che nel caso di specie la condotta del difensore non procurò in concreto pregiudizio di sorta al Fallimento difeso, il giudice della liquidazione deve tenere conto della qualità e del pregio dell'opera svolta dal difensore al fine di stabilire la misura del compenso, ma non può, salvo i casi in cui l'opera sia risultata foriera di pregiudizio tosto che di vantaggio, denegare del tutto il compenso, pur nei limiti in cui l'attività dell'avvocato sia risultata utile.



I restanti motivi di ricorso restano assorbiti in senso proprio dall'accoglimento dei primi due.

La pronuncia impugnata è cassata, con rinvio al Tribunale di Mantova in persona di diverso magistrato, che procederà a nuovo esame attenendosi ai principi sopra esposti.

Il giudice del rinvio procederà anche alla liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo e il secondo motivo del ricorso, assorbiti gli altri, cassa la pronuncia impugnata e rinvia al Tribunale di Mantova, in persona di diverso magistrato, anche per la statuizione sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda sezione civile della Corte di cassazione, il 28 maggio 2026.

Il Presidente

Giuseppe Grasso

